

ACCORDO QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2009.

E

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA, (di seguito anche "Camera di Commercio"), partita iva 00796640100, con sede in Genova, Via Garibaldi 4, rappresentata dal Presidente Gr.Uff. Paolo Odone nato a Genova il 17.8.1942.


(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- il raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale è considerato di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale, con specifico riguardo alla qualificazione delle attività formative, di ricerca e di innovazione condotte sia in ambito universitario sia in ambito produttivo;

- tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che è espressione del sistema universitario nel suo complesso e UNIONCAMERE, che cura e rappresenta il Sistema Camerale nazionale è attivo un Accordo di programma sin dal 1998;

- a livello locale l'Ateneo Genovese e la Camera di Commercio di Genova hanno già raggiunto numerose e significative intese mirate allo sviluppo del territorio, concordando azioni comuni in ambito formazione e tirocini, ricerca e trasferimento tecnologico, internazionalizzazione, sottoscrivendo nel corso degli anni accordi specifici e convenzioni;



- Università di Genova e Camera di Commercio di Genova hanno un forte radicamento sul territorio, e contribuiscono ad organizzazioni e a progetti finalizzati alla crescita del livello di competitività locale, tramite adozione di innovazione tecnologica ed organizzativa, quali:

- a. il Distretto tecnologico sui sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie della Liguria, (SIIT),
- b. l'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ISICT),
- c. le attività in collaborazione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);
- d. le attività in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Comunicazioni
- e. l'Associazione Polo della Robotica,
- f. il progetto UNITI (UNiversità, Trasferimento tecnologico, Impresa)
- g. il Festival della Scienza
- h. il Salone Orientamenti
- i. la realizzazione di importanti convegni scientifici internazionali
- j. la realizzazione di Master per l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, per l'Internazionalizzazione e per la Logistica portuale
- k. la realizzazione di tirocini presso le imprese e presso l'Ente camerale al fine dell'inserimento degli studenti universitari nel mondo del lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.


Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione esistente, incrementando anche in termini di efficacia le attività nell'ambito dei settori della formazione, della ricerca, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.

Art. 3 - Finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative, laddove non già formalizzate, modalità e forme di attuazione del presente accordo, in particolare nei seguenti settori:

-formazione, aggiornamento ed orientamento professionale ed imprenditoriale;



- programmi di ricerca finalizzata all'applicazione dei risultati in ambito produttivo;
- diffusione e trasferimento delle tecnologie;
- informazioni, consulenze ed assistenza scientifico tecnologica;
- attività di studio, ricerca e informazione, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati.

Art. 4 - Oneri finanziari

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in una o più apposite intese operative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 – Comitato di Coordinamento e Attività

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte, i quali definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone periodicamente la realizzazione.

2. Le iniziative di comune interesse saranno individuate all'interno di un quadro organico che, nell'ambito dei settori prioritari di cui all'art. 3 riguarderà:

- a) Partnership nel settore della formazione istituzionale (offerta di stage e tirocini, contributi nelle attività di orientamento e di sportello informativo, corsi integrativi);
- b) Erogazioni da parte della Camera di Commercio per borse di studio e premi di laurea;
- c) Collaborazione nelle attività di formazione continua e nei master post-laurea;
- d) Azioni comuni per facilitare l'introduzione di innovazione tecnologica e di processo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa ;
- e) Promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese;
- f) Promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per l'internazionalizzazione delle imprese;

Contributi da parte della Camera di Commercio per la realizzazione di convegni scientifici;



- h) Docenze e/o testimonianze di rappresentanti camerali in corsi specifici al fine di illustrare strumenti informatici di approccio al sistema produttivo (quali business key, banche dati, telemaco ecc.);
- i) Possibilità per la Camera di Commercio di proporre moduli formativi;
- j) Individuazione tematiche di interesse e approfondimento per il mondo produttivo al fine di organizzare seminari di aggiornamenti aperti alle imprese.


Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo Quadro ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti, in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine delle specifiche intese operative di cui all'art. 3 le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.



Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Camera di Commercio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le Parti stesse.

Art. 10 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro della Camera di Commercio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la Camera di Commercio.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Camera di Commercio ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 11 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della Camera di Commercio sono in regola con le

coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2. La Camera di Commercio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 14 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, **12 GEN. 2010**

Università degli Studi di Genova

(Prof. Giacomo Deferrari)



Camera di commercio di Genova

(Gr.Uff. Paolo Odone)

